

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\010

Chieti, lì 21/06/2013

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: sr*
- *Tel.: 0871 4084207 - 4084218; Fax: 0871-4084307*
- *PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it*
- *E-mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
- *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

la Ditta **I.M.M. HYDRAULICS S.P.A.** con sede legale in ATESSA, Zona Industriale, Via Italia n.49/51, C.F. e P.IVA 01427010697, iscritta alla C.C.I.A.A. n. REA CH 87144 con istanza¹ a firma del gestore pro tempore, Sig. Gilberto Candeloro², ha richiesto l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di tubazioni flessibili in gomma con rinforzo metallico tracciato o spiralato, per la costruzione di un nuovo stabilimento da ubicarsi in **ATESSA, Zona Industriale, Via L'Aquila n.8/10**, per i seguenti punti di emissione:

Punti di emissione sottoposti ad autorizzazione:

- E1 - cappa scarico gomma vulcanizzata
- E2 - sfiato scarico condensa
- E4 - taglio matassatura ed estrazione
- E5 - calibrature anime
- VS3- valvola di sicurezza autoclave (disco di rottura)
- VS4 - VAS5 - valvole di sicurezza autoclave

Punti di emissione non sottoposti ad autorizzazione:

- E3 - caldaia per autoclave
- E8 - E9 - caldaie per riscaldamento uffici
- E10 - E11 - caldaia spogliatoi e showroom
- E12 - E13 - bruciatori riscaldamento ambiente

Emissioni prive di inquinanti:

- E6 - E7 - compressori 1-2
- VS1 - VS2 - valvole di sicurezza caldaia per autoclave

VISTI:

¹ acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 42371 del 29/08/2012 e relativa documentazione tecnica allegata;

² nato a Casoli il 12.01.1958 e residente a Lanciano (Ch) Via del Verde 29/C;

³ ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

- la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;
- l'art.33 della L.R. n. 72/1998 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno della Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: *“Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2”*;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., approvato con delibera di G.P. n. 209 del 22/05/2008;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento compresi quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile, ai sensi del citato Decreto, all'Art. 269;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 3340/int del 05/09/2012 è stata indetta la Conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.43604 del 06/09/2012, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 17/10/2012, rinviata successivamente al giorno 24/10/2012 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori della stessa ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di ATESSA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica) di Vasto;
- ARTA - Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo;

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del **24/10/2012**, conclusasi con l'assunzione della **determinazione conclusiva favorevole**, come da verbale (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), l'ARTA ha espresso **parere tecnico favorevole con prescrizioni**;
2. che il verbale della Conferenza di servizi suddetta è stata trasmessa con nota prot. n.54383 del 07/11/2012 al Comune di Atessa ed alla ASL 02 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio IESP di Vasto che non avevano espresso i pareri di rispettiva competenza ed erano risultati assenti alla Conferenza, con l'avvertenza che gli stessi potevano esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;
3. **può considerarsi acquisito**, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del **Comune di ATESSA e della ASL 02** Dipartimento di Prevenzione - Servizio IESP di Vasto, non avendo i propri rappresentanti espresso definitivamente la volontà degli Enti di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza e nel successivo periodo intercorso;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 15/02/2013, Prot. n.638/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO

- **che** la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0010013/9B.1.PS/Area I del 27.03.2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Amministratore Unico della Soc. I.M.M. HYDRAULICS SPA;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione del provvedimento autorizzatorio specifico in merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta **I.M.M. HYDRAULICS Spa⁴** con sede legale in ATESSA, Zona Industriale, Via Italia n.49/51, C.F. e P.IVA 01427010697, iscritta alla C.C.I.A.A. n. REA CH 87144 come identificata in premessa,

4

⇒ sulla base dell'istanza acquisita al ns Prot. n. 42371 del 29/08/2012 corredata da relativa documentazione tecnica agli atti;

nella persona del **gestore pro tempore Sig. Gilberto Candeloro**, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento sito in **ATESSA, Zona Industriale, Via L'Aquila n.8/10**, derivanti dall'attività di produzione di tubazioni flessibili in gomma con rinforzo metallico tracciato o spiralato per i punti di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269, parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

- 1.1.1. E1 - cappa scarico gomma vulcanizzata**
- 1.1.2. E2 - sfiato scarico condensa**
- 1.1.3. E4 - taglio matassatura ed estrazione**
- 1.1.4. E5 - calibratura anime**
- 1.1.5. VS3- valvola di sicurezza autoclave (disco di rottura)**
- 1.1.6. VS4 - VAS5 - valvole di sicurezza autoclave**

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni - Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 20.08.2012 (ALLEGATO n.2) sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di **15 (quindici) anni**, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

- 2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarietà dell'autorizzazione;**
- 2.2.2. comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.);**

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO 2) del precedente Art. 1**, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. di ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da ALLEGATI 1, 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**
- 4.2. altresì, di rispettare delle seguenti prescrizioni:**

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

⇒ **sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA nella Conferenza di Servizi del 24/10/2012, conclusasi con l'assunzione della determinazione conclusiva favorevole, come da verbale (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);**

- 4.2.1. per i punti di emissione **E4** (*taglio matassatura ed estrazione*) ed **E5** (*calibratura anime*), dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. **predisporre**, per il punto di emissione **E1** (*cappa scarico gomma vulcanizzata*), nelle più gravose condizioni di esercizio (marcia controllata), **un monitoraggio di screening**, da comunicarsi preventivamente all'ARTA ed effettuarsi in presenza dei tecnici della stessa;
- 4.2.3. per il punto di emissione **E1** **l'esonero dall'autocontrollo** potrà essere accolto a seguito delle risultanze del **monitoraggio di screening** prescritto dall'ARTA, previo parere favorevole della stessa, che provvederà a tal proposito a comunicare all'Autorità competente l'eventuale esonero;
- 4.2.4. per i punti di emissione **E2, VS3, VS4, VAS5** si accoglie, sulla base delle indicazioni dell'ARTA, **l'esonero dagli autocontrolli**;
- 4.2.5. **predisporre** per i punti di emissione **E4** (*taglio matassatura ed estrazione*) ed **E5** (*calibratura anime*) a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.6. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E. e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.7. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.
- pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4.*
- 4.2.8. **comunicare**, alla Provincia ed all'ARTA, la messa in esercizio degli impianti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;
- 4.2.9. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata ad adeguare i punti di campionamento, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti

adibiti al campionamento che il loro posizionamento, al fine di garantire l'accessibilità ai punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento. Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

PRECISA

Art. 9

9.1. **che**, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso

ricorrono le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta **I.M.M. HYDRAULICS Spa**;


Copia del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Sub Provinciale di Vasto - San Salvo;
- Comune di ATESSA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- e, p.e. a:
 - Polizia Provinciale (SEDE).
 - Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dott.ssa S. Rossi




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE

Ing. G. Moca



TECNICO-AMBIENTE



SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: g.moca@provincia.chieti.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Istruttore pratica: Dott.ssa Stefania Rossi
- Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307
- E-mail: s.rossi@provincia.chieti.it
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E-mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: I.M.M. HYDRAULICS SPA

Rif. Sede legale: Via Italia 49/51 - zona industriale - ATESSA

Sede operativa: Via L'Aquila 8/10 - ATESSA (CH)

Stabilimento: produzione di tubazioni flessibili in gomma con rinforzo metallico o spirolato

Punti di emissione:

- E1 - cappa scarico gomma vulcanizzata
- E2 - sfiato scarico condensa
- E4 - taglio matassatura ed estrazione
- E5 - calibrature anime
- VS3- valvola di sicurezza autoclave
- VS4 - VS5 - valvole di sicurezza autoclave

non sottoposti ad autorizzazione:

- E3 - caldaia per autoclave
- E8 - E9 - caldaie per riscaldamento uffici
- E10 - E11 - caldaia spogliatoi e showroom
- E12 - E13 - bruciatori riscaldamento ambiente

Emissioni prive di inquinanti:



- E6 - E7 - compressori 1-2
- VS1 - VS2 - valvole di sicurezza caldaia per autoclave

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI




TECNICO-AMBIENTE



PREMESSO

- che, con atto in data 05.09.2012, prot. n. 3340/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - che, con nota in data 06.09.2012, prot. n. 43604 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 17.10.2012;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Atessa;
- che con successiva nota prot.n. 49013 dell'08/10/2012 è stato comunicato ai partecipanti il rinvio della riunione della Conferenza di servizi al 24/10/2012
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI,;
- il Comune di Atessa;



Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è presente:



il Sig. Capuzzi Giancarlo delegato dalla ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

TECNICO-AMBIENTE



Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, **in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)**;
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi", deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta il modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che il delegato della Ditta restituisce, opportunamente compilato e firmato, in sede di conferenza.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 42371 del 29.08.2012) che non è stata presentata per il tramite del Suap competente in quanto come dichiarato nella stessa istanza la Ditta, non rientra nelle categorie di imprese che di cui all'art.2 del D.M. del 18/04/2005. Quindi invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- nel concordare con la possibilità di esonero agli autocontrolli per i punti E1, E2, VS3 e VS4, VAS5, esprime la necessità di procedere ad un monitoraggio di screening per il solo punto E1 nelle più gravose condizioni di esercizio (marcia controllata) in presenza dei Tecnici Arta;
- per quanto attiene i punti di emissione E4 e E5, sarà necessario comunicare la data della messa in esercizio nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- frequenza autocontrolli semestrale per i punti di emissione E4 ed E5;
- sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli sarà possibile, dietro richiesta della Ditta, rimodulare la frequenza di autocontrollo.



Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento.

Al termine degli interventi ha preso la parola il Presidente che, anche in riferimento alla questione del rapporto tra assenti e prescrizioni espresse, ha sottolineato che la Conferenza di Servizi è una procedura di competenze nella quale ogni soggetto è, quindi, invitato ad esprimere le proprie determinazioni al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso iter procedurale, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza, successivamente ne risultassero comunque interessati.

Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto precede, si dà atto che sulla base dei pareri di assenso sopra riportati, il presente verbale costituisce determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.


Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 24 ottobre 2012


Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti




Il Rappresentante della ditta




Il Consulente tecnico




Il Presidente della Conferenza di Servizi



Il segretario



TECNICO-AMBIENTE



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
IMPIANTO: I.M.M. HYDRAULICS S.p.A.
Zona Industriale Piazzano - Via L'Aquila, n. 8/10 66041 ATESSA (CH)

Data 20.08.2012 fi. ATESSA (CH)


Allegato n° 1

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101Mpa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp [°C]	Temp [°C]	Concentrazione dell'inquinante [mg/m ³ a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lato sezione [m o maxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E1	Cappa scarico gomma vulcanizzata	5.000	1	12	70		5 0,05 2 2 1 20 15	25 0,25 10 10 5 100 75	9,5	0,35	non esiste	--
E2	Sfiato scarico condensa	300	2,2	156	140		5 0,05 2 2 1 20 15	1,5 0,015 0,6 0,6 0,3 6 4,5	9,0	0,06	non esiste	--
E3	Caldiaia per autoclave	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del D.Lgs 152/06										
E4	Taglio matassatura ed estrazione	4.500	6	continua	amb.		15	67,5	11,5	0,45	F.T.	--
E5	Calibratura anime	250	20	discontinua	50		5 10	1,25 2,5	5,0	0,10	non esiste	--
E6-E7	Compressori 1-2	Emissione priva di sostanze inquinanti (solo aria calda)										
E8-E9	Caldiaie per riscaldamento uffici	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del D.Lgs 152/06										

(*)
 C= Ciclone
 A.U.= Abbattitore a umido
 A.D.= Adsorbitore
 Altri= specificare
 F.T.= Filtro a tessuto
 A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
 P.T.= Postcombustore termico
 P.E.= Precipitatore elettrostatico
 A.S.= Assorbitore
 P.C.= Postcombustore catalitico

ALLEGATO N.2
AUTORIZZAZIONE
N. CH/2013/010 DEL 21/06/2013

66041 ATESSA (CH)
 PIAZZANO
 I.M.M. HYDRAULICS S.p.A.

Timbro e firma tecnico


QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
IMPIANTO: I.M.M. HYDRAULICS S.p.A.
Zona Industriale Piazzano - Via L'Aquila, n. 8/10 66041 ATESSA (CH)

Data 20.08.2012 li. ATESSA (CH)

Allegato n° 2

Punto di emissione numero	Provenienza	Potata [m³/h a 0°C e 0,101Mpa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in [mg/m³ a 0°C e ...]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E10-E11	Caldai a spogiatori e showroom	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del D.Lgs 152/06				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, idrocarburi incombusti	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del D.Lgs 152/06					
E12-E13	Bruciatori riscaldamento ambiente	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del D.Lgs 152/06				NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, idrocarburi incombusti	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Allegato IV, Parte I, lettera dd) del D.Lgs 152/06					
VS1-VS2	Valvole di sicurezza caldaia per autoclave	Emissioni prive di sostanze inquinanti (solo aria calda e vapore acqueo)				...	Emissioni prive di sostanze inquinanti (solo aria calda e vapore acqueo)					
VS3	Valvola di sicurezza autoclave (disco di rottura)	300	non prevedibile	140		Polveri Classe I (tabella A1) Ossido di zinco (come Zn) Classe II (tabella C) Classe II (tabella D) Classe III (tabella D) come C Ammoniaca e ammine come NH3	5 0,05 2 2 1 20 15	1,5 0,015 0,6 0,6 0,3 6 4,5	4	0,06	non esiste	---
VS4-VAS5	Valvole di sicurezza autoclave (**)	300	non prevedibile	140		Polveri Classe I (tabella A1) Ossido di zinco (come Zn) Classe II (tabella C) Classe II (tabella D) Classe III (tabella D) come C Ammoniaca e ammine come NH3	5 0,05 2 2 1 20 15	1,5 0,015 0,6 0,6 0,3 6 4,5	4-3.5	0,06	non esiste	---

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare
F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico
P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

(**): I valori di emissione si riferiscono a ciascuna valvola (VAS4 e VS5).

Timbro e firma tecnico abilitato
